

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO COMMERCIALE
02	ENTI NON COMMERCIALI
03	ENTI NON COMMERCIALI
	FISCALE
04	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Plusvalenze patrimoniali - Participation exemption
05	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Sopravvenienze attive
06	IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni - Ambito oggettivo di applicazione
08	Leggi In evidenza

ENTI NON COMMERCIALI

Enti del Terzo settore - Iscrizione al RUNTS - Modalità - Novità del DM 13.1.2026

Il DM 13.1.2026 n. [2](#), modificando il DM 15.9.2020 n. [106](#), introduce diverse novità in merito al procedimento di iscrizione nel RUNTS; la modifica più rilevante consiste nella possibilità per il rappresentante legale dell'ente di delegare una persona di fiducia alla gestione delle pratiche relative al RUNTS.

Tipologie di delega

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione, cancellazione, accreditamento al cinque per mille e deposito dei bilanci; il documento generato dal sistema contenente la delega viene automaticamente inserito tra gli allegati dell'istanza presentata al RUNTS.

La delega può:

- essere limitata alla compilazione e all'invio delle istanze al RUNTS: in questo caso, la sottoscrizione dell'istanza è in capo al delegante, che si assume la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
- estendersi anche alla relativa sottoscrizione; in tal caso, il delegato assume la responsabilità relativamente alla veridicità di quanto attestato e alla conformità agli originali delle copie dei documenti allegati, nel caso in cui gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale.

Aggiornamento dei dati

Il rappresentante legale può delegare un soggetto terzo alla presentazione sia dell'istanza di iscrizione al RUNTS, sia di quelle di aggiornamento dei dati precedentemente comunicati; in merito, si ricorda che è necessario comunicare al RUNTS, tra l'altro:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, estinzione;
- la perdita della natura non commerciale dell'ente o il riacquisto della stessa;
- l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione.

Ulteriori novità

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le altre novità introdotte dal DM 13.1.2026 n. [2](#) riguardano, in particolare:

- la modifica del termine per il deposito dei bilanci;
- l'aggiornamento annuale dei dati sociali;
- le procedure di acquisto della personalità giuridica;
- la cancellazione dal RUNTS;
- la devoluzione del patrimonio;
- i canali di comunicazione con il RUNTS;
- i comitati;
- i modelli standard di statuto.

Decorrenza

Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le nuove funzionalità del RUNTS legate al DM 13.1.2026 n. [2](#) sono operative a partire dal 9.4.2026, a causa del necessario adeguamento del sistema informatico.

DM 13.1.2026 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2

Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2026 - "Possibile delegare la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS" - De Angelis

ENTI NON COMMERCIALI

Enti del Terzo settore con entrate non superiori a 60.000 euro - Modello di rendiconto per cassa in forma aggregata - Adozione del modello (DM 18.2.2026)

Nella *Gazzetta Ufficiale* 21.3.2026 n. 67 è stato pubblicato il DM [18.2.2026](#) con cui viene adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore (ETS) aventi entrate non superiori a 60.000,00 euro.

Bilanci di applicazione del modello

L'[art. 3](#) del DM 18.2.2026 prevede che le disposizioni dello stesso "si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione", ovvero dai bilanci dell'esercizio 2026.

Struttura del modello

Lo schema segue l'impostazione adottata nel Rendiconto per cassa con:

- uscite ed entrate a sezioni contrapposte;
- l'indicazione del dato comparativo riferito al precedente esercizio;
- la suddivisione degli importi in classi di attività;
- il calcolo dei risultati sezionali in termini di avanzo/disavanzo.

Rispetto al Rendiconto di cassa, sono indicate solo le macro voci, senza il dettaglio delle loro componenti.

Il nuovo modello si suddivide, pertanto, in tre parti:

- la prima relativa alle uscite ed entrate di carattere generale dell'esercizio;
- la seconda sezione dedicata alle uscite da investimenti ed entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni, con il calcolo specifico dell'avanzo/disavanzo relativo a tali gestioni;
- la terza riguarda una annotazione specifica dei conti di cassa e depositi bancari e postali.

A completamento del modello, è stato previsto il prospetto opzionale degli oneri figurativi.

Uscite ed entrate di carattere generale dell'esercizio

Sia le uscite che le entrate sono suddivise in cinque categorie connotate da lettere che vanno da A) a E):

- A) entrate e uscite da attività di interesse generale;
- B) entrate e uscite da attività diverse;
- C) entrate e uscite da attività di raccolta fondi;
- D) entrate e uscite da attività finanziarie e patrimoniali;
- E) entrate e uscite di supporto generale.

Allegato 1 DM 5.3.2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 39

art. 13 co. 2 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 4 L. 4.7.2024 n. 104

DM 18.2.2026 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2026 - **"Disponibile il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli ETS"** - De Rosa

Italia Oggi del 24.3.2026, p. 22 - **"Piccoli Ets, bilanci semplificati"** - Feriozzi

Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2026 - **"Semplificazioni variabili del sistema contabile degli ETS"** - Girinelli - Rivetti

Il Quotidiano del Commercialista del 24.2.2026 - **"Bilanci 2025 degli ETS ai nastri di partenza"** - Branca - Moine

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Plusvalenze patrimoniali - Participation exemption - Requisito della commercialità - Attività propedeutiche alla costruzione dell'immobile (Cass. 23.3.2026 n. 6732)

Con riferimento al regime della *participation exemption* ex [art. 87](#) del TUIR, la Cassazione ha affermato l'insussistenza del requisito della commercialità con riferimento a una società che ha intrapreso un progetto di valorizzazione di un compendio immobiliare relativo a una ex fonderia.

Requisito della commercialità ai fini pex

Secondo la lett. d) del co. 1 dell'[art. 87](#) del TUIR, ai fini dell'applicabilità della *participation exemption*, la partecipazione oggetto di realizzo deve essere relativa a una partecipata che svolga un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'[art. 55](#) del TUIR, dovendosi peraltro escludere a priori, senza possibilità di prova contraria, la sussistenza del requisito di commercialità in capo a quelle società partecipate il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente dall'impresa.

Inoltre, ai sensi del successivo co. 2 dell'art. 87, è necessario che il predetto requisito di commercialità della partecipata sussista ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circ. 7/2013), il requisito della commercialità può considerarsi sussistente già nella fase di *start up* sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita.

Ratio del requisito della commercialità

Ad avviso della Cassazione, la *ratio* dell'[art. 87](#) del TUIR è quella di concedere il beneficio dell'esenzione da imposta alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni, purché la società partecipata svolga effettivamente e in concreto attività commerciale, seppure nella nozione allargata di cui al precedente [art. 55](#), ma, comunque, non un'attività limitata alla gestione dei beni immobili o ad attività meramente preparatorie di quella commerciale. Si ribadisce anche che la norma deve dunque essere interpretata nel senso che "si vuole disincentivare la costituzione di «società-contenitore», da utilizzare per trasferire singoli cespiti immobiliari plusvalenti, sfruttando l'esenzione prevista per le plusvalenze relative alle partecipazioni. Si vuole, insomma, impedire che la cessione della partecipazione nella società immobiliare si ponga su un piano di teorica equivalenza rispetto alla cessione degli immobili" (in questo senso anche Cass. 30.12.2020 n. [29879](#)).

Altra giurisprudenza ha specificato poi che il requisito della commercialità può sussistere anche in fase di *start up*, a condizione che la società partecipata, una volta dotata di un autonomo apparato organizzativo, inizi effettivamente a svolgere l'attività per cui è stata costituita (Cass. 13.3.2025 n. [6692](#)).

Irrelevanza della presenza di autorizzazioni per la costruzione

L'ordinanza Cass. 20.3.2026 n. [6732](#) in commento conferma che si considera irrilevante la presenza di autorizzazioni commerciali e di appalti per la costruzione, in quanto si tratta di elementi futuri, mentre la concreta funzionalità dell'immobile si determina con la dichiarazione di completamento dei lavori.

Si conclude, infine, osservando che, nel caso di specie, non è stato appurato se, nel triennio precedente alla cessione della partecipazione, la società avesse ininterrottamente svolto un'attività commerciale, non limitata alla mera gestione del compendio immobiliare acquistato all'indomani della sua costituzione ovvero al compimento di attività solo preparatoria non seguita dall'effettivo espletamento dell'attività imprenditoriale.

art. 87 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2026 - "Non sufficiente l'attività preparatoria della partecipata ai fini pex" - Sanna

Cass. 20.3.2026 n. 6732

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Participation exemption" - Corso L., Sanna S.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Sopravvenienze attive - Sopravvenienze attive da esdebitazione - Detassazione della sopravvenienza - Determinazione dell'importo detassato (Cass. 20.3.2026 n. 6763)

Con la sentenza 20.3.2026 n. [6763](#), la Corte di Cassazione è intervenuta, per la prima volta, sul regime di detassazione previsto dall'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti in ipotesi di procedure concorsuali e istituti assimilati. Si ricorda che, con una norma di interpretazione autentica ([art. 8](#) del DLgs. 186/2025), tale regime è stato esteso anche alle procedure e agli istituti assimilati previsti dal DLgs. [14/2019](#), c.d. "Codice della crisi d'impresa" (si veda La Settimana in Breve 19.12.2025 n. 47).

Quadro normativo di riferimento

L'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR stabilisce, per le citate sopravvenienze, la non imponibilità integrale per quelle derivanti da istituti attivati con finalità liquidatoria (concordato fallimentare o preventivo liquidatorio) oppure da procedure estere equivalenti, mentre stabilisce una parziale detassazione qualora le sopravvenienze attive siano maturate per effetto di istituti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa (concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, piano attestato di risanamento) e procedure estere equivalenti.

Nel secondo caso, è previsto che la riduzione delle passività dell'impresa - comprese quelle nei confronti dei soci - non costituisca sopravvenienza attiva per la parte di sopravvenienza che eccede la somma:

- delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell'[art. 84](#) del TUIR (senza considerare, dunque, il limite dell'80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
- della deduzione di periodo e dell'eccedenza relativa all'ACE ex [art. 1](#) co. 4 del DL 201/2011 e DM 3.8.2017;
- degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui all'[art. 96](#) co. 4 del TUIR.

Valore dei debiti stralciati pari o inferiore a quello delle perdite

Il caso oggetto di giudizio riguarda l'ipotesi in cui il valore dei debiti stralciati per effetto dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex [art. 182-bis](#) del RD 267/42 sia pari o inferiore a quello delle perdite, con riferimento alla quale occorre stabilire se tali debiti debbano:

- essere tassati come sopravvenienza attiva (soluzione adottata dalla sentenza di secondo grado oggetto di impugnazione);
- ritenersi assorbiti totalmente nelle perdite e, quindi, non tassabili (tesi sostenuta dalla società ricorrente).

Ratio del regime di non imponibilità

Per fornire risposta alla questione prospettata, i giudici di legittimità ricordano le motivazioni dell'introduzione del suddetto regime di non imponibilità, consistenti nella volontà di impedire che l'impresa destinata a proseguire l'attività, oltre al beneficio della non imponibilità del componente positivo, possa continuare a utilizzare, a compensazione dei redditi futuri, le perdite e le altre deduzioni formatesi negli anni della crisi (in senso conforme, si vedano la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.1.2023 n. [183](#) e la risposta all'interrogazione parlamentare 20.9.2018 n. [5-00047](#)).

Conclusioni della Suprema Corte

Per quanto sopra, nell'ipotesi di debiti stralciati di valore pari o inferiore a quello delle perdite, il considerare i debiti stralciati quale sopravvenienza attiva imponibile comporterebbe una duplice tassazione della medesima posta positiva, soluzione contraria sia allo spirito, sia alla lettera della norma. Infatti, operando in questo modo, la sopravvenienza:

- da un lato, eroderebbe il monte delle perdite che non potrebbero essere portate negli anni successivi in diminuzione del reddito imponibile;
- dall'altro, sarebbe contestualmente (ed autonomamente) tassabile quale sopravvenienza attiva.

Viene quindi enunciato il principio di diritto secondo il quale, a norma dell'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR, non costituisce sopravvenienza attiva tassabile:

- non solo l'eccedenza dei debiti stralciati per effetto dell'omologazione dell'acconto di ristrutturazione rispetto alle perdite, di periodo e pregresse, calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati;
- ma anche l'importo di tali detti debiti nella diversa ipotesi in cui questi siano pari o inferiori a tali dette perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, dovendo ritenersi (in tutto o in parte) assorbiti nel monte delle perdite.

Valore dei debiti stralciati superiore a quello delle perdite

Dal momento che la citata risposta a interpello [183/2023](#) viene considerata condivisibile dai giudici di legittimità, si ritiene che le modalità di calcolo, in essa contenute, dell'ammontare non imponibile della sopravvenienza, ove questa sia superiore al valore dei debiti stralciati, debbano considerarsi tuttora valide.

In tali ipotesi, occorre quindi:

- determinare il reddito imponibile al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione tenendo conto, ai fini dell'importo deducibile degli interessi passivi, dei limiti posti dall'[art. 96](#) del TUIR;
- applicare l'[art. 84](#) del TUIR sul predetto reddito di periodo, utilizzando le perdite pregresse, nei limiti dell'80% dello stesso reddito, prioritariamente sugli altri redditi senza tenere conto della sopravvenienza attiva;
- portare le eventuali ulteriori perdite pregresse e le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte ai sensi dell'[art. 96](#) del TUIR a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione;
- detassare, ai sensi dell'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR, la parte della sopravvenienza da esdebitazione eventualmente residua a seguito dell'utilizzo delle perdite pregresse e degli interessi passivi di cui al punto precedente.

art. 182 bis L.F.

art. 56 DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 8 co. 1 DLgs. 4.12.2025 n. 186

art. 88 co. 4 ter DPR 22.12.1986 n. 917

Interrogazione parlamentare 20.9.2018 n. 5-00047 Risposta

interpello Agenzia Entrate 31.1.2023 n. 183

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2026 - "Sopravvenienze attive da stralcio dei creditori sempre non imponibili" - Pezzetta

Italia Oggi del 24.3.2026, p. 24 - "Accordo di ristrutturazione Il vantaggio non è tassabile" - Alberici

Cass. 20.3.2026 n. 6763

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Sopravvenienze attive" - Fornero L.

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni e donazioni - Ambito oggettivo di applicazione - Esenzione per la donazione/successione di quote di partecipazione in società di capitali - Condizione del controllo di diritto - (Cass. 19.3.2026 n. 6614 e 6616; Cass. 21.3.2026 n. 6799)

La Corte di Cassazione, con alcune recenti decisioni (Cass. 19.3.2026 n. [6616](#) e Cass. 21.3.2026 n. [6799](#)) si è pronunciata sull'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni contemplata dall'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90, esaminando nel dettaglio il requisito del "controllo", necessario per accedere all'esenzione quando oggetto di trasferimento sono quote di partecipazione in società di capitali.

La pronunce fanno applicazione della previgente disciplina dell'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90, anteriore alle modifiche introdotte con la riforma fiscale dal DLgs. [139/2024](#), in quanto sono relative a successioni aperte anteriormente all'1.1.2025. Tuttavia, si pensa che i principi in essa enunciati possano mantenere validità anche con riferimento all'attuale dettato normativo, riguardando un punto della disciplina non impattato dalla riforma.

Esenzione per la successione o donazione di quote societarie

Va premesso che l'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90 contempla un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni operante per i trasferimenti di aziende o partecipazioni, se realizzati a favore del coniuge o del discendente del donante (o del defunto).

In particolare, l'esenzione (nella versione anteriore al DLgs. [139/2024](#)) trovava applicazione, in caso di donazione di partecipazioni in società di capitali, a condizione che il donatario:

- acquisisse o integrasse il controllo societario ai sensi dell'[art. 2359](#) co. 1 n. 1 c.c.;
- mantenesse il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, in atto, apposita dichiarazione in tal senso.

Per inciso, si può evidenziare che, limitatamente al caso della donazione di quote in società di capitali, la norma vigente è cambiata solo per il fatto che l'esenzione trova oggi applicazione anche nel caso in cui il

donatario (già titolare del controllo al momento della donazione) lo rafforzi per effetto della liberalità (mentre tale ipotesi sfuggiva all'esenzione nella formulazione normativa previgente).

Requisito del controllo di diritto

Come anticipato, affinché possa applicarsi l'esenzione, in caso di successione o donazione di quote in società di capitali, è indispensabile che il beneficiario acquisisca o integri il controllo sociale ex [art. 2359](#) co. 1 n. 1 c.c.

Come affermato dalle sentenze in commento, tale condizione deve ritenersi soddisfatta quando il beneficiario dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, *"ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria"* (Cass. [7429/2021](#)).

Quindi - afferma la Suprema Corte - avendo il legislatore vincolato l'esenzione al raggiungimento del controllo di diritto in capo al donatario, è indispensabile che questi, per effetto del trasferimento, ottenga il 50% + 1 dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria.

Esclusione del diritto di voto sugli utili

Tale principio viene declinato in modo differente nelle diverse sentenze esaminate, in ragione delle peculiarità dei casi oggetto di giudizio.

L'ordinanza n. 6616/2026 precisa che il "controllo di diritto", richiesto per l'esenzione dall'art. 3 co. 4-ter non può consistere in un potere circoscritto a singole delibere, in quanto il donatario deve ottenere *"il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso"*.

Sulla base di tale principio, la Corte esclude che il beneficio possa trovare applicazione nel caso di specie, in cui il donatario, riservandosi l'usufrutto, aveva anche conservato il diritto di voto sugli utili. Nel caso esaminato, infatti, il padre, socio al 100% di una srl, nel 2013 aveva donato la nuda proprietà delle sue quote ai figli *"in parti uguali e indivise"*, precisando, nell'atto di donazione, che il *"diritto agli utili e il diritto di voto esclusivamente per quanto concerne le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli stessi resti riservato all'usufruttuario"*, mentre l'esercizio del diritto di voto *"per tutti gli altri argomenti spetterà ai nudi proprietari"*.

Clausola di voto unanime

Anche nell'ordinanza n. 6799/2026, la Corte conclude per la non spettanza del beneficio, in ragione dell'assenza del requisito del "controllo di diritto", posto che il defunto, titolare del 100% delle quote di una srl, con testamento pubblico le aveva assegnate in parti uguali ai suoi due figli, che erano divenuti titolari del 50% ciascuno.

I contribuenti obiettavano che l'esenzione spettasse comunque, in quanto nello statuto societario era previsto *"che ogni decisione deve essere assunta con l'unanimità dei voti"*, con ciò rendendo *"il funzionamento dell'organo collegiale parificabile alla modalità di assunzione delle delibere di società di persone"*, ove l'esenzione spetta a prescindere dal controllo.

La Corte di Cassazione non condivide questa tesi e, dopo aver ricordato che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, ribadisce che l'art. 3 co. 4-ter richiede il 50% + 1 dei voti, concludendo che tale presupposto non fosse raggiunto nel caso di specie da nessuno dei figli.

In questo contesto - aggiunge la Corte - la previsione statutaria che richiede l'unanimità dei voti non fa che dimostrare che nessuno dei due soci ha il controllo, *"dovendo necessariamente ottenere anche il voto favorevole dell'altro socio"*. La clausola - chiosa la Suprema Corte - in sostanza *"esprime un potere di veto che è cosa ben diversa dalla nozione di controllo codicisticamente intesa"*.

Cessione totalitaria in capo al dante causa

È interessante notare come, in entrambi i casi oggetto di decisione della Cassazione, il *dante causa* possedesse una partecipazione totalitaria (100%), certamente idonea a garantire il controllo di diritto, ma, col trasferimento liberale, tale elemento si sia perso e, quindi, in entrambi i casi, l'esenzione non è stata ritenuta applicabile.

art. 3 co. 4 ter DLgs. 31.10.1990 n. 346

Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2026 - **"Clausola sul voto unanime irrilevante per l'esenzione nella successione nelle quote di srl"** - Mauro

Italia Oggi del 26.3.2026, p. 23 - **"L'eredità all'angolo"** - Gambino

Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2026 - **"Donazione di quote non agevolata se l'usufruttuario donante mantiene il voto sugli utili"** - Mauro

Cass. 19.3.2026 n. 6616

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 30.1.2026 N. 3873

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE - Credito d'imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) - Proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 - Approvazione dei modelli di comunicazione

L'art. 13 del DL 7.5.2024 n. 60, conv. L. 4.7.2024 n. 95, ha esteso il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del DL 124/2023, agli investimenti effettuati nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel periodo dall'8.5.2024 al 15.11.2024.

Con il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR del 30.8.2024, pubblicato sulla G.U. 26.9.2024 n. 226, sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Tale credito d'imposta è stato prorogato dall'art. 3 co. 14-octies - 14-decies del DL 27.12.2024 n. 202, conv. L. 21.2.2025 n. 15, in relazione agli investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 15.11.2025.

L'art. 1 co. 444 - 447 della L. 30.12.2025 n. 199 ha ulteriormente prorogato l'agevolazione in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028.

Con il presente provvedimento sono quindi stati approvati i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per fruire del credito d'imposta per i suddetti investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028, definendone le modalità e i termini di trasmissione.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta le imprese:

- indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- già operative o che si insediano nelle Zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1 co. 61 - 65-bis della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107 § 3 lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Tali zone sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Soggetti esclusi

L'agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:

- industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- banda larga;
- credito, finanziario e assicurativo.

Il credito d'imposta non spetta, inoltre, alle:

- imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento;
- imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto 18, del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti:

- facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché

all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Investimenti esclusi

Sono comunque esclusi:

- i beni autonomamente destinati alla vendita, nonché quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.

Limiti quantitativi agli investimenti

Viene inoltre previsto che:

- il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro;
- non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

Comunicazione "preventiva" all'Agenzia delle Entrate

Le suddette imprese che intendono fruire del credito d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate una prima comunicazione:

- dal 31.3.2026 al 30.5.2026, attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere entro il 31.12.2026;
- dal 31.3.2027 al 30.5.2027, attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2027 e quelle che si prevede di sostenere entro il 31.12.2027;
- dal 31.3.2028 al 30.5.2028, attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2028 e quelle che si prevede di sostenere entro il 31.12.2028.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica:

- utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento e il software disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate

Le imprese che hanno presentato la suddetta comunicazione "preventiva" devono attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati, presentando all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione integrativa:

- dal 3.1.2027 al 17.1.2027, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti 2026;
- dal 3.1.2028 al 17.1.2028, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti 2027;
- dal 3.1.2029 al 17.1.2029, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti 2028.

La comunicazione integrativa deve avvenire esclusivamente in via telematica:

- utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento e il software disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta spettante in base alla comunicazione integrativa è utilizzabile dai beneficiari:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa previsto per ciascun anno;
- comunque, non prima del rilascio di un'apposita ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Al credito d'imposta in esame non si applica:

- il limite annuale alle compensazioni per i crediti d'imposta agevolativi previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro);
- il limite generale annuale alle compensazioni nel modello F24 di cui all'art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro).